

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 agosto 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 22.

Legge provinciale di stabilità 2022. (22R00290) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 23.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024. (22R00291) Pag. 14

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2022, n. 04/Pres.

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009. (22R00311) Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2022, n. 4.

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani. (22R00306) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2022, n. 5.

Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione. (22R00307) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2022, n. 6.

Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009. (22R00308) Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 8.

Formazione del personale del servizio sanitario regionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. Modifiche alla l.r. 18/2012. (22R00309) Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2022, n. 7/R.

Regolamento di attuazione degli articoli 86, commi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale. (22R00310) Pag. 24





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 22.

Legge provinciale di stabilità 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. gen. del 27 dicembre 2021 - Numero straordinario n. 3)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Per assicurare certezza nella misura delle aliquote IRAP applicabili dai soggetti passivi della Provincia, all'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le modificazioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8 le parole: «sono ridotte dell'1,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissate in misura pari, rispettivamente, al 2,68 per cento e al 2,98 per cento»;

b) nel comma 9-bis le parole: «è ulteriormente ridotta dell'1,18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata nella misura dell'1,5 per cento».

3. Nel comma 4-bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «sono fissate rispettivamente nella misura del 4,82 per cento e del 5,12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 0,92 punti percentuali».

4. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 è inserito il seguente:

«3-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, per le ONLUS che hanno subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 10 per cento rispetto all'anno 2019 l'esenzione IRAP di cui al comma 3 è concessa ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni. Per le ONLUS che non hanno subito il calo di fatturato di cui al precedente periodo, l'esenzione IRAP di cui al comma 3 continua ad essere concessa, ai sensi del comma 4, nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 4 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2.

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2 le parole: «Per gli anni d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022»;

b) nel comma 3 le parole: «per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo d'imposta 2020 e per i due successivi».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3.

Integrazioni dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. All'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli usati acquisiti per la rivendita ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, a condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia trascritto nel pubblico registro automobilistico (PRA), finché il veicolo non è più destinato alla rivendita.

5-ter. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene entro il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'acquisizione del veicolo. Se quest'ultima avviene nel



corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data dell'acquisizione del veicolo.

5-quater. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA avviene oltre il termine stabilito dall'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 la sospensione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della trascrizione nel PRA. Se quest'ultima avviene nel corso del mese di decorrenza della tassa automobilistica provinciale, la sospensione decorre già dal periodo tributario in corso alla data della trascrizione nel PRA.

5-quinquies. Se il veicolo è posto in circolazione prima della rivendita, salvo la circolazione con targa di prova, le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

5-sexies. Non si applicano i commi da 43 a 48 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relativi all'interruzione dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate e al pagamento del diritto fisso.

5-septies. I commi da 5-bis a 5-sexies si applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio con atto di vendita sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2022.»;

b) alla fine del comma 6-ter sono inserite le parole: «Questo comma si applica ai veicoli immatricolati nuovi in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia fino al 31 dicembre 2021.»;

c) dopo il comma 6-septies sono inseriti i seguenti:

«6-octies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione, esclusiva o doppia, a gas metano o GPL, con alimentazione ibrida elettrica e termica oppure con alimentazione benzina-idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di anidride carbonica non superiori a 135 g/km, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera, con riferimento alle emissioni di anidride carbonica risultanti dal documento unico di circolazione e proprietà o dalla carta di circolazione, nel campo V7, per la seguente durata, espressa in mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera:

a) per emissioni anidride carbonica da 1 a 30 g/km, esenzione di sessanta mesi;

b) per emissioni anidride carbonica da 31 a 60 g/km, esenzione di trentasei mesi;

c) per emissioni anidride carbonica da 61 a 95 g/km, esenzione di ventiquattro mesi;

d) per emissioni anidride carbonica da 96 a 135 g/km, esenzione di dodici mesi.

6-nonies. Gli autoveicoli immatricolati con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per sessanta mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6-decies. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza tributaria della Provincia successivamente alla data di prima immatricolazione, anche estera, l'esenzione

opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia fino al termine del rispettivo periodo di esenzione, decorrente dalla data di prima immatricolazione, anche estera.

6-undecies. I commi da 6-octies a 6-decies si applicano ai veicoli immatricolati in provincia di Trento o entrati nella competenza tributaria della Provincia a partire dal 1° gennaio 2022.».

Art. 4.

Disposizioni straordinarie relative all'imposta di soggiorno per gli anni 2015-2020

1. Con riferimento all'evoluzione normativa e alla giurisprudenza contabile in materia, ai conti giudiziali relativi agli anni dal 2015 al 2020 riguardanti l'imposta di soggiorno, riscossa nella vigenza dell'articolo 16-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), presentati, anche attraverso Trentino riscossioni s.p.a., dai gestori delle strutture situate nel territorio provinciale tenuti alla resa del conto giudiziale, si applica l'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), fatto salvo quanto previsto dal presente articolo con riguardo alla relazione dell'organo di controllo interno previsto dal medesimo articolo 47, comma 4.

2. La relazione svolta dall'organo competente per i controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile e della relativa trasmissione all'organo competente ai controlli da parte del responsabile del procedimento.

3. Nulla è innovato per la riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo, comprese le sanzioni amministrative e l'emissione delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento e di archiviazione.

Art. 5.

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, per il periodo di validità del contratto stesso».

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «in caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di leasing, dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo



nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, e sussiste in capo ai coniugi medesimi il presupposto d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, questa lettera si applica ad un solo fabbricato e relative pertinenze. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 11, comma 2, può prevedere la comunicazione obbligatoria di quale fabbricato costituisce abitazione principale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 144 del codice civile; se nel nucleo familiare sono presenti figli, questa lettera si applica al fabbricato e relative pertinenze nel quale i figli stessi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»;

b) nella lettera b) le parole: «ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b)».

4. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «nelle categorie F/3 e F/4» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie F/2, F/3 e F/4».

5. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituito dal seguente:

«2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.»

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è abrogata;

b) nella lettera e-bis) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023»;

c) nella lettera e-quater) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».

7. All'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo»;

b) nel comma 3 le parole: «dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

8. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019».

9. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».

10. Al comma 6-bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023»;

b) nella lettera b-bis) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023»;

c) nella lettera b-ter) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023»;

d) nella lettera b-quater) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023»;

e) nella lettera b-quinquies) le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022 e 2023».

11. Dopo il comma 6 dell'articolo 14-ter della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

«6-bis. Per i medesimi fini del comma 1, per il solo periodo d'imposta 2021, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, non è dovuto il versamento dell'IMIS per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), dati in locazione per uso abitativo, da parte delle persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è sospesa fino alle date previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese di lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.»

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 provvedono i comuni con i loro bilanci. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 9, 10 e 11 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 6.

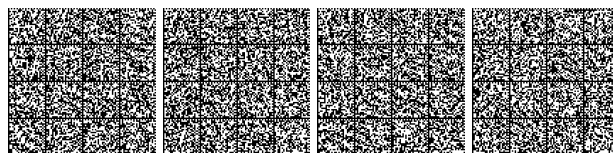
Inserimento dell'articolo 21-ter nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (Disposizioni in materia di tariffe dei servizi pubblici locali per l'anno 2022). — 1. Al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici, fino al 31 dicembre 2022 i comuni possono adottare provvedimenti in materia di tariffe correlate ai servizi pubblici locali anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Ad eccezione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, l'esercizio di tale facoltà può avvenire anche senza il raggiungimento della copertura minima dei costi a mezzo del gettito tariffario.

2. La data di validità e applicazione delle tariffe istituite o modificate ai sensi di quest'articolo è determinata, alternativamente, in applicazione dell'articolo 9-bis, comma 1, o dell'articolo 9-bis, commi 2-bis e 2-quater, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.».



*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
ED ENTI STRUMENTALI

Art. 7.

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, relativo a canoni di locazione di immobili di proprietà comunale

1. Nel comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022».

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 2 (Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia) della legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10

1. All'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle dell'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) nel comma 1 le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

c) nel comma 2, dopo le parole: «decreto-legge n. 104 del 2020» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020».

Art. 9.

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al personale degli enti locali

1. Nel comma 3.6 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 10.

Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993, è inserito il seguente:

«3-*quinqies*. La Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto dal comma 3-*bis*, per la realizzazione degli interventi a favore di impianti sportivi finalizzati alla partecipazione a campionati professionistici. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e con riferimento a interventi già realizzati, nei limiti delle finalità di cui al primo periodo.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 11.

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

a) per l'anno 2022 in 234.697.361 euro;

b) per l'anno 2023 in 235.397.361 euro;

c) per l'anno 2024 in 235.397.361 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

a) per l'anno 2022 in 523.550.600 euro;

b) per l'anno 2023 in 511.805.600 euro;

c) per l'anno 2024 in 511.805.600 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include una quota, determinata dalla Giunta provinciale e comunque non superiore alla minore spesa derivante dai trattamenti connessi all'anzianità del personale cessato dal servizio, destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.

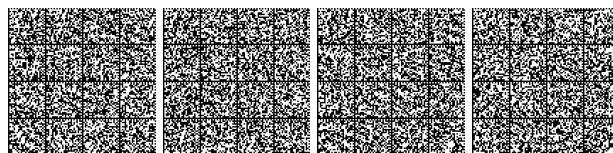
4. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC.

5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corrisposta al personale ivi previsto.

8. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.



9. L'articolo 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, è abrogato dal 1° gennaio 2022.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 12.

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, in 34.108.000 euro per l'anno 2022, in 63.344.000 euro per l'anno 2023 e in 63.344.000 euro dall'anno 2024.

2. Per l'anno 2022 l'importo previsto dal comma 1 è incrementato di 29.236.000 euro subordinatamente all'approvazione della norma statale che dà compiuta attuazione all'accordo concluso il 18 novembre 2021 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

3. Gli importi previsti ai commi 1 e 2 sono al netto delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Al personale previsto dal comma 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale definita ai sensi della normativa statale.

5. Il riparto dell'onere annuo previsto dai commi 1, 2 e 4 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

7. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

8. Per i fini del comma 1 è stanziata in bilancio la spesa di 34.108.000 euro sull'anno 2022, 63.344.000 euro sull'anno 2023 e 63.344.000 euro sull'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

9. Per i fini del comma 2 è stanziata in bilancio sull'anno 2022 la spesa di 29.236.000 euro nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di questo comma è subordinata a quanto previsto dal comma 2.

10. Per i fini del comma 4 è stanziata in bilancio la spesa di 4.940.000 euro sull'anno 2022 e di 7.222.000 euro su ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

Art. 13.

Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente:

«1-bis. In relazione a quanto previsto dal comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale, possono essere disposte assunzioni aggiuntive in luogo di assunzioni a tempo determinato, nel limite di cento unità, necessarie per il funzionamento dei musei della Provincia previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), della centrale di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della centrale operativa integrata 116117, dei servizi per l'impiego e per la stabilizzazione del personale in applicazione dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15.».

Art. 14.

Assunzioni straordinarie per il reclutamento di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC)

1. Per favorire lo svolgimento delle attività necessarie all'accesso ai finanziamenti relativi al PNRR, al PNC e al PNIEC, la Provincia può disporre assunzioni a tempo determinato in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 63, comma 1-quater, della legge sul personale della Provincia 1997. Al personale assunto ai sensi di questo comma, qualora successivamente impiegato per l'attuazione del PNRR, si applica la disciplina di deroga alla durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni stabilita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), e dalle ulteriori discipline statali in materia. Per le assunzioni previste da questo comma la Provincia costituisce un apposito fondo dell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.



2. I soggetti assunti ai sensi del comma 1 possono essere impiegati dalla Provincia anche a supporto degli enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, per le attività che la Provincia realizza in base a delega dei medesimi enti.

3. Per i fini di quest'articolo è autorizzata in bilancio la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).

Art. 15.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 102 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Il bando può prevedere che il 50 per cento dei posti, arrotondato all'unità inferiore, sia riservato al personale in servizio a tempo indeterminato.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I direttori degli uffici decentrati del servizio competente in materia di catasto fondiario e catasto fabbricati provvedono, in relazione alle competenze affidate, a stare in giudizio personalmente in caso di giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e di procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di Cassazione. Resta ferma la delega ai medesimi direttori della funzione di adottare, anche ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti le attività di competenza della struttura cui sono preposti e definite dall'atto organizzativo previsto dall'articolo 12-*bis*.»

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di dirigente o direttore secondo quanto previsto da questa legge, la retribuzione di posizione già in godimento nel precedente incarico è conservata, tenuto comunque conto della scadenza dell'incarico originario e non oltre tre anni da questa scadenza, nelle misure, decrescenti dopo la scadenza dell'incarico originario, stabilite dalla contrattazione collettiva, e a condizione che, se necessario, sia prevista la compensazione finanziaria a carico del fondo per la retribuzione di posizione.»

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. È consentita la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetti in costanza di rapporto di lavoro, con datori di lavoro pubblici o privati, purché beneficiari di un'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del contratto.

2-*ter*. Al personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo, purché di durata non superiore a tre anni e per una sola volta. Restano salve le specifiche disposizioni in materia, anche previste da questa legge.

2-*quater*. Al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e consolidare l'operatività della competente struttura organizzativa, è indetta una procedura concorsuale straordinaria riservata al personale delle istituzioni formative paritarie che abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge non meno di cinque anni di utilizzo presso strutture della Provincia ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola 2006. La procedura concorsuale riguarda mansioni effettivamente svolte corrispondenti o riconducibili a figure professionali del comparto autonomie locali ed è correlata all'esistenza del fabbisogno di personale delle strutture provinciali di utilizzo.»

5. Nel comma 2 dell'articolo 37-*ter* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «dall'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente legge».

6. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserita la seguente:

«b-*bis*) attuare quanto previsto dal comma 1 quater.»

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel caso di assegnazione di un nuovo incarico di preposizione alle istituzioni scolastiche e formative, di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge sul personale della Provincia 1997.»

8. Per i fini di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal comma 4 di quest'articolo, è autorizzata in bilancio la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).

Art. 16.

Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

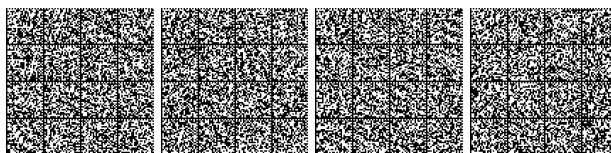
1. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: «sono prorogati al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023».

Art. 17.

Integrazioni dell'articolo 5-bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. All'articolo 5-*bis* della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «e ai componenti della commissione tecnica.» sono inserite le seguenti: «La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma.»;



b) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

«2-*quinquies*. La spesa inerente alle retribuzioni incentivanti previste da quest'articolo è assunta a carico del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito degli stanziamenti destinati alla spesa per appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.

2-*sexies*. I commi 1 e 2-*quinquies* si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1.».

Art. 18.

Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 10 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: «Nel caso di persistenti difficoltà nel reclutamento di personale del ruolo sanitario o connesse alla disponibilità di personale sanitario convenzionato, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in collaborazione con la Provincia, può effettuare azioni in altri paesi per promuovere la partecipazione alle procedure di reclutamento delle specifiche professionalità di cui si registra la carenza.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 19.

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. All'ottavo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della connessa necessità di potenziare l'offerta didattica delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno scolastico 2020-2021, è estesa la relativa apertura anche al mese di luglio. L'estensione è altresì disposta con deliberazione della Giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa della definizione di un'organizzazione dei servizi educativi dell'infanzia che tenga anche conto della necessità di potenziare a regime l'offerta dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, la relativa apertura può essere estesa per il periodo massimo di un mese ulteriore rispetto al periodo indicato nel quarto comma. L'estensione può essere disposta, inoltre,»;

b) alla fine del comma sono inserite le parole: «nel periodo di estensione».

2. L'ottavo comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977, come modificato dal comma 1, si applica anche per l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica).

Art. 20.

Integrazione dell'articolo 14 (Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 2020, dopo le parole: «2021-2022,» sono inserite le seguenti: «e comunque fino al 31 dicembre 2022,».

Art. 21.

Misure straordinarie per la nomina di docenti di sostegno e di lingua straniera

1. In via straordinaria per garantire la copertura del fabbisogno di personale docente, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, e i posti vacanti e disponibili di lingua straniera nella scuola primaria, che residuano dopo la relativa assegnazione a personale assunto a tempo indeterminato, fatti salvi quelli messi a concorso già bandito alla data di entrata in vigore di questo articolo per il medesimo personale docente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione stabilita dalla Giunta provinciale nel rispetto dei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006, ai docenti che contestualmente:

a) risultano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale previste dall'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 valide per il triennio scolastico 2021-2024 e sono in possesso rispettivamente del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, o per la lingua straniera nella scuola primaria, in possesso delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto;

b) hanno svolto, nell'ordine e grado di scuola per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria di cui al comma 2, entro l'anno scolastico 2021-2022, almeno tre annualità, anche non consecutive, di servizio nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e statali, negli ultimi dieci anni scolastici compreso quello in corso, di cui almeno un'annualità rispettivamente su posto di sostegno o di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

2. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 è costituita una graduatoria unificata del personale docente individuato dal comma 1, ed ordinata secondo il punteggio attribuito nelle singole graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale valide per il triennio scolastico 2021-2024. Per i posti di sostegno sono inseriti con riserva di accertamento del titolo, anche i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2022.



3. Nel corso del contratto di lavoro a tempo determinato previsto dal comma 1, i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova secondo la normativa statale vigente con le integrazioni di cui al comma 4.

4. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente al termine del periodo di formazione iniziale e prova ai sensi dell'articolo 89, comma 3-ter, della legge provinciale sulla scuola 2006. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale.

5. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare prevista dal comma 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di assunzione ai sensi del comma 1, nella medesima istituzione scolastica provinciale presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova.

6. Il mancato superamento della prova disciplinare di cui al comma 4 nonché la negativa valutazione del percorso di formazione e prova per il secondo anno comporta l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto e la cancellazione dalla graduatoria prevista dal comma 2.

7. Per la valutazione della prova disciplinare prevista dal comma 4, nonché per le modalità di formazione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa statale.

Art. 22.

Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), in materia di consiglio di classe e di concorsi telematici

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: «del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei» sono inserite le seguenti: «, e gli assistenti educatori».

2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-bis 1. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 il bando, tenendo conto delle disposizioni statali in materia, può prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove, mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali, anche in videoconferenza, assicurando comunque il rispetto dei principi previsti dall'articolo 37, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 e in particolare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, e la trasparenza.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2.1. Per i concorsi relativi al personale di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 84, comma 4-bis 1.»

4. Dopo l'articolo 25-bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis 1 (*Disposizioni operative per i concorsi per il personale delle scuole dell'infanzia*). — 1. Per i concorsi relativi al personale insegnante previsto dall'articolo 6 e ai coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, primo comma, il bando, tenendo conto delle disposizioni statali in materia, può prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove, mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali, anche in videoconferenza, assicurando comunque il rispetto dei principi previsti dall'articolo 37, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 e in particolare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, e la trasparenza.».

5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria).

Art. 23.

Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

«3.1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la prosecuzione di progetti d'innovazione o per garantire continuità didattica, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono procedere, se risulta disponibile la medesima cattedra o posto, al rinnovo, per un massimo di due anni, dei contratti a tempo determinato stipulati l'anno scolastico precedente. Il rinnovo può avere ad oggetto contratti su posto disponibile vacante o non vacante a condizione che il docente sia inserito nelle graduatorie d'istituto previste da questo articolo.

3.2. Per le finalità del comma 3.1 e in presenza delle medesime condizioni, in caso di contratto su posto disponibile non vacante stipulato dalla struttura provinciale competente, la stessa può procedere al rinnovo, per un massimo di due anni, dell'incarico a tempo determinato su richiesta del dirigente dell'istituzione scolastica.

3.3. Per l'applicazione dei commi 3.1 e 3.2 sono stabiliti annualmente dalla struttura provinciale competente termini e modalità per il rinnovo dei contratti.».

Art. 24.

Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006

1. Nel comma 4-ter dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «per l'anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023».



2. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

«4-quater. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti negativi sul piano psicologico prodotti dalla pandemia da COVID-19 su studenti, docenti e genitori, anche in relazione al rischio di abbandono scolastico, la Provincia incrementa il sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per il rafforzamento dei servizi di consulenza psicologica di cui all'articolo 7, comma 3-bis, con un finanziamento di 350.000 euro.»

3. Per i fini del comma 2 con la tabella A è autorizzata l'ulteriore spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria).

Art. 25.

Modificazione dell'articolo 7 (Tariffe d'ingresso ai musei) della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3

1. La lettera d-bis) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 1985 è sostituita dalla seguente:

«d-bis) di iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni trentini;».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 26.

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l'anno 2021, per fronteggiare la situazione di crisi connessa alla pandemia da COVID-19, la Giunta provinciale, anche in relazione alla sospensione su tutto il territorio provinciale dell'attività didattica in presenza delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado o di sospensione dei servizi socio-educativi o conciliativi 0-6 anni, nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023), apporta le necessarie modificazioni alla disciplina di attuazione dell'assegno unico provinciale al fine di riconoscere alle famiglie con almeno un figlio minore di quattordici anni una maggiorazione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. concernente «(Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale». Questa maggiorazione è destinata alle famiglie che presentano un indicatore della condizione economica familiare inferiore alla soglia individuata dalla Giunta provinciale.»

2. Il comma 1-ter dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

«1-ter. Per la finalità del comma 1-bis alle famiglie con almeno un figlio disabile minore di ventun anni è riconosciuta una maggiorazione, da erogare in unica soluzione, della quota dell'assegno unico provinciale riconosciuta per l'anno 2021, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017.»

3. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19). — 1. La Giunta provinciale impartisce direttive, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive, al personale operatore tecnico autista dell'unità operativa di Trentino emergenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19.»

4. Dopo l'articolo 36-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 36-ter (Riconoscimento dell'indennità di malattie infettive al personale coinvolto nelle attività di trasporto sanitario). — 1. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di prevedere nelle convenzioni stipulate per il servizio di trasporto sanitario previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 con i soggetti ivi previsti il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive, al personale operatore tecnico autista coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19.»

5. Alla copertura delle spese derivanti dai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) con il proprio bilancio.

6. Per i fini di cui al comma 3 di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

7. Per i fini di cui al comma 4 di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

Art. 27.

Inserimento dell'articolo 25-quater nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 25-ter della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

«Art. 25-quater (Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani). — 1. Ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2, lettera d), della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), per favorire il processo di indipendenza dei giovani di età in-



feriore a quarant'anni e la realizzazione del loro progetto di vita, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; se al momento della nascita del primo figlio, la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia direttamente ai beneficiari;

c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).

2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.

4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8-bis, comma 4, della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

5. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale nonché i casi di decadenza dall'agevolazione.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la somma di 200.000 euro per l'anno 2022, di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 28.

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è sostituito dal seguente:

«7. Alla consigliera di parità spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali. Alla consigliera spettano inol-

tre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la sostituzione della consigliera da parte della viceconsigliera ai sensi del comma 1. Se è nominata consigliera una persona in quiescenza che accetta di svolgere l'incarico a titolo gratuito, è corrisposto il rimborso delle spese per i viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza.»

2. Il comma 1 si applica a partire dalla nomina successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

Art. 29.

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 2020 è sostituito dal seguente:

«2. Per far fronte alle difficoltà economiche in cui versano i coniugi separati o divorziati di cui al comma 1 la Provincia può concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in conto interessi maturati su una quota capitale massima di 30.000 euro, relativamente a prestiti già contratti o da contrarre. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Provincia direttamente a favore dei beneficiari.»

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 2020 è abrogato.

3. Alla copertura degli eventuali oneri previsti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30.

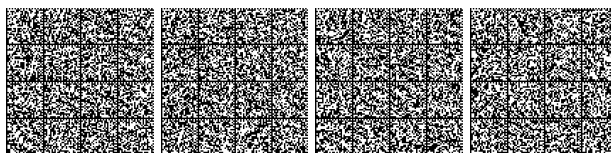
Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento

1. La Provincia sostiene i soggetti residenti e dimoranti in immobili il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento mediante il riconoscimento di un'indennità speciale forfettaria, quale garanzia di tutela sociale, per favorire la loro ricollocazione in altre abitazioni ad uso prima casa.

2. L'indennità è riconosciuta nella misura di 10.000 euro alle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati, ove ne siano residenti e dimoranti alla data di entrata in vigore di questo articolo, anche se titolari di diritti reali riferiti all'immobile medesimo purché rilascino l'abitazione nei tempi fissati dall'amministrazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità di attuazione di questo articolo.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).



Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 31.

Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 2021, dopo le parole: «approvato dal Comitato olimpico internazionale (CIO),» sono inserite le seguenti: «e con quanto stabilito nel contratto città ospitante (host city contract), sottoscritto a Losanna il 24 giugno 2019,».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i fini del comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 3 (Partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica) della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 11, dell'articolo 31 (Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, dell'articolo 29 (Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026) della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, e delle altre disposizioni provinciali in materia.».

3. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) tre proposti dalla Giunta provinciale, di cui due sentiti i comuni ospitanti le sedi agonistiche di gara;».

4. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Art. 32.

Modificazioni dell'articolo 15-bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15-bis della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: «alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «nonché alle federazioni sportive operanti a livello provinciale».

2. Nel comma 1 dell'articolo 15-bis della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: «società e associazioni richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «società, associazioni e federazioni richiedenti».

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

Art. 33.

Inserimento dell'articolo 13-quinquies nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Dopo l'articolo 13-quater della legge provinciale n. 3 del 2020, nel capo I, è inserito il seguente:

«Art. 13-quinquies (Misure per il sostegno degli impianti natatori). — 1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente protratta chiusura degli impianti natatori, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono detti impianti.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 o nell'anno 2021 abbia subito una riduzione di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura massima del 30 per cento della differenza di fatturato, come definita nel comma 2, calcolata rispetto a un solo esercizio finanziario. In ogni caso il contributo non può essere superiore a 40.000 euro per ciascuna associazione o società dilettantistica. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti al finanziamento di tutte le domande ammissibili si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo fra tutte le domande.

4. La misura prevista da questo comma può essere concessa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3.

5. Sono esclusi dal contributo previsto da questo articolo i soggetti che hanno già ricevuto agevolazioni ai sensi di altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici per le stesse finalità.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.».

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

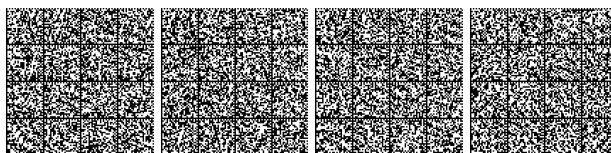
Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 34.

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: «per il solo periodo d'imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi di imposta 2021 e 2022».



2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 35.

Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: «per piani» sono inserite le seguenti: «, progetti e iniziative».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«2-bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a sostenere le spese per il cofinanziamento di progetti e iniziative finanziate o cofinanziate dall'Unione europea o dallo Stato, in attuazione di bandi europei o statali oppure di accordi, se esse coinvolgono, oltre alla Provincia, lo Stato, compresi i suoi enti, o altri enti pubblici, anche territoriali, o i soggetti beneficiari del finanziamento.».

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 sulla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 36.

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».

2. Nel comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».

3. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi finanziari e occupazionali, nonché agli altri vincoli definiti con gli accordi negoziali riferiti agli esercizi 2020 e 2021, oggetto di verifica per la liquidazione di contributi e per i controlli successivi alle liquidazioni a partire dall'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale può disciplinare, anche differenziando per settore, i casi e le condizioni in cui è consentita la ridefinizione, compresi il mantenimento, il differimento, l'anticipazione o la rimodulazione, dei vincoli previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalla legge provinciale n. 35 del 1988, nonché i casi di modifica complessiva dei vincoli e degli obblighi finanziari pluriennali, anche con riferimento agli esercizi successivi al 2021 e comunque non oltre l'esercizio 2024.».

4. Il comma 1-bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 è abrogato.

5. Nel comma 2-bis dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6. Alla copertura delle eventuali spese derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

Art. 37.

Interpretazione autentica dell'articolo 37-ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo al codice identificativo turistico provinciale (CIPAT)

1. L'articolo 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 si interpreta nel senso che se l'immobile utilizzato ai fini dell'articolo 37-bis della medesima legge provinciale rientra nel regime di comunione legale fra coniugi disciplinato dagli articoli da 177 a 197 del codice civile, il codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) si intende rilasciato a uno dei coniugi a favore della comunione legale, mentre, se rientra nel regime di comunione disciplinato dagli articoli da 1100 a 1139 e seguenti del codice civile, il codice si intende rilasciato esclusivamente al soggetto richiedente.

Art. 38.

Inserimento dell'articolo 36.2 nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Dopo l'articolo 36.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 36.2 (Coordinamento provinciale per la produttività e competitività). — 1. La Provincia istituisce il Coordinamento provinciale per la produttività e la competitività, che svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) effettuare analisi in materia di produttività e competitività del sistema economico trentino;

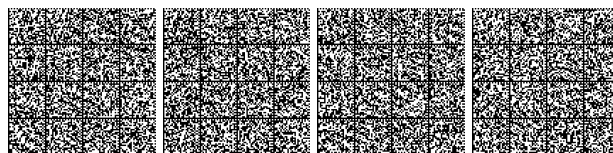
b) proporre alla Giunta provinciale possibili interventi funzionali all'incremento della produttività e della competitività del sistema economico trentino;

c) organizzare occasioni di confronto, anche pubbliche, funzionali a coinvolgere i diversi attori del sistema e operatori della comunità locale;

d) presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sulla produttività e competitività del sistema economico trentino; la Giunta provinciale ne dà informazione al Consiglio provinciale.

2. Al coordinamento possono partecipare esperti delle principali istituzioni competenti in materia economica presenti sul territorio provinciale e rappresentanti di altri enti e organizzazioni, tra i quali le associazioni rappresentative delle parti sociali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la composizione e le modalità di funzionamento del coordinamento.».



2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, MOBILITÀ E LAVORI PUBBLICI

Art. 39.

Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituita dalla seguente:

«*b)* per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera *g)*, numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'importo dovuto secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo, unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

«*5-bis.* La lettera *b)* del comma 3, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo comma, continua ad applicarsi fino all'individuazione della riduzione del contributo di costruzione da parte del regolamento edilizio ai sensi della medesima lettera.».

Art. 40.

Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per l'uso dell'autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord

1. Nel comma *2-bis* dell'articolo 43 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: «dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord» sono sostituite dalle seguenti: «dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali).

Art. 41.

Integrazione dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. Dopo la lettera *f)* del comma 4 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserita la seguente:

«*f-bis)* un rappresentante della categoria degli autotrasportatori, designato di comune accordo dalle associazioni di categoria iscritte al relativo albo nella provincia di Trento».

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sulla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali).

Art. 42.

Disposizioni in materia di progetti e contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali e integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

1. Per l'anno 2022, in deroga alla normativa provinciale vigente, nei sei mesi successivi alla pubblicazione del nuovo elenco prezzi, i prezzi dei progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno definitivo è intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento sono aggiornati sulla base del nuovo elenco prezzi o, in alternativa, mediante applicazione del coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d)*, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

2. All'aggiornamento dei prezzi effettuato ai sensi del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse del quadro economico per imprevisti o somme a disposizione disponibili annualmente per ciascuna opera, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti.

3. Alla fine del comma *6-bis* dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inserite le parole: «e, in caso di insufficienza delle risorse previste da questo comma, costituire un fondo a copertura delle spese riferite ad opere della Provincia medesima. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma».

4. Dopo il comma *6-bis* dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

«*6-ter.* In caso di insufficienza delle risorse previste dal comma *6-bis*, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.».

5. Per i fini di cui al comma 3 nel bilancio di previsione 2022-2024 è stanziato un apposito fondo di importo pari a 5 milioni di euro sull'anno 2022 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella A è autorizzata la somma di 5 milioni di euro sull'anno 2022 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).



Capo IX**DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE****Art. 43.***Aiuti di Stato*

1. Le misure previste da questa legge, anche modificative della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, o di altre leggi provinciali, possono essere concesse nell'ambito di regimi quadro istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue modificazioni successive alla data di entrata in vigore di quest'articolo, o secondo le altre modalità previste dall'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 2020.

Art. 44.*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

Art. 45.

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.

Art. 46.*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

22R00290

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2021, n. 23.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. gen. del 27 dicembre 2021 - Numero Straordinario n. 3).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024, allegati a questa legge, sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in 6.181.680.952,35 euro e in termini di cassa in 6.502.174.000 euro;

b) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in 5.624.779.041,30 euro;

c) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in 5.544.633.404,21 euro.

Art. 2.*Allegati al bilancio*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3.*Fidejussioni*

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'art. 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2022, per un importo massimo di 200 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'art. 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'art. 79 dello statuto speciale.

Art. 4.*Disposizioni in merito alla copertura della spesa per interventi nel settore della viabilità*

1. Per la copertura della spesa prevista sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) dello stato di previsione



ne delle spese del bilancio per gli anni 2022-2024, finalizzata a sostenere gli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale per 32 milioni di euro per l'anno 2023, per 64 milioni di euro per l'anno 2024, per 59 milioni di euro per l'anno 2025 e per 45 milioni di euro per l'anno 2026, è autorizzato, per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il ricorso all'indebitamento per complessivi 32 milioni di euro per l'anno 2023, 64 milioni di euro per l'anno 2024, 59 milioni di euro per l'anno 2025 e 45 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2022-2024 è definita in 32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 64 milioni di euro per l'anno 2024.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 3 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2024 con riferimento all'anno 2023, dal 1° gennaio 2025 con riferimento all'anno 2024, dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2024 in 947.936 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 672.616 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2024 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla Missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 27 dicembre 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

(Omissis).

22R00291

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2022, n. 04/Pres.

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 26 gennaio 2022).

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

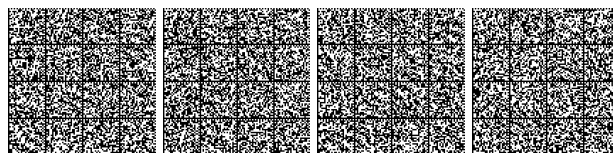
Visto il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli;

Visto il regolamento n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) 41/2009 e (CE) 953/2009 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2016/127 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia;

Vista la direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che ha codificato la direttiva 89/398/CEE;



Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 avente ad oggetto «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 inerente «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale»;

Visti i propri decreti:

n. 037/Pres. del 24 febbraio 2015, «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008)»;

n. 0122/Pres. del 22 giugno 2015, recante il recepimento dell'accordo rep. n. 20/CU del 7 febbraio 2013 «Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002»;

Preso atto che sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 che la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 dispongono che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per il territorio, nel quale ha sede operativa l'impresa alimentare;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, aggiornare, in aderenza ai principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e alle modifiche normative intervenute, le modalità di riconoscimento delle attività del settore alimentare, a norma del dettato comunitario in materia di igiene degli alimenti di origine animale, nonché contestualmente prevedere l'armonizzazione delle procedure inerenti la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore mangimistico e dei sottoprodotti di origine animale, conformemente alla normativa comunitaria relativa all'igiene dei mangimi e degli stessi sottoprodotti, nelle premesse richiamate;

Visto l'art. 38 della legge regionale n. 13/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover regolamentare con apposito provvedimento:

gli aggiornamenti occorsi circa le modalità di riconoscimento e di registrazione degli stabilimenti in argomento;

le modalità di presentazione delle istanze in modalità telematica allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio;

Dato atto che le finalità del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'Agenda semplificazione per la ripresa 2020-2023 prevista dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 («Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, (cosiddetto DL Semplificazioni) nonché con gli obiettivi che l'Amministrazione regionale ha inteso perseguire con l'istituzione del Centro di competenza per la semplificazione di cui alla generalità di Giunta regionale n. 88 del 19 gennaio 2018;

Visto il testo del «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 13 gennaio 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione alla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria le modalità di riconoscimento e di registrazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia degli stabilimenti che trattano alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009.

2. Non rientrano nel presente regolamento le registrazioni degli stabilimenti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Art. 2.

Autorità competente al riconoscimento e alla registrazione

1. L'autorità competente per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti di cui all'art. 1 è il Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, di seguito denominato Servizio Veterinario Regionale.

2. L'autorità competente per effettuare il sopralluogo atto a verificare l'idoneità strutturale e gestionale degli stabilimenti di cui all'art. 1 è il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, nell'articolazione del Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Servizio Veterinario Aziendale) e del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione (Servizio IAN Aziendale).

Art. 3.

Modalità per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni

1. Le istanze di registrazione e tutte le successive comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il Servizio Veterinario Regionale e l'impresa interessata avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa l'impresa alimentare.

2. Le istanze di riconoscimento, le relazioni e tutte le comunicazioni comunque denominate intercorrenti tra il Servizio Veterinario o il Servizio IAN Aziendale, ciascuno per propria competenza, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e l'impresa interessata avvengono con modalità telematica per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa l'impresa alimentare.

Art. 4.

Istanza di registrazione

1. Per ottenere la registrazione del proprio stabilimento, l'impresa interessata presenta istanza al Servizio Veterinario Regionale, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1 e utilizzando il modello telematico, secondo le procedure specifiche e la modulistica definite negli allegati C e D.

Art. 5.

Istanza di riconoscimento

1. Per ottenere il riconoscimento del proprio stabilimento, l'impresa interessata presenta istanza al Servizio Veterinario Regionale per il tramite del Servizio Veterinario Aziendale o del Servizio IAN dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2 e utilizzando il modello telematico secondo le procedure specifiche e la modulistica definite negli allegati A, B, C e D.

2. Lo SUAP competente controlla tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra al Servizio Veterinario o al Servizio IAN dell'Azienda Sanitaria, competente in materia.

Art. 6.

Modalità per la registrazione

1. Il Servizio Veterinario Regionale esamina l'istanza e la documentazione allegata, provvede al rilascio del provvedimento di registrazione e lo trasmette allo SUAP che lo notifica all'impresa interessata e, per conoscenza e competenza, al Servizio Veterinario Aziendale.

Art. 7.

Modalità per il riconoscimento

1. Il Servizio Veterinario Aziendale o il Servizio IAN dell'Azienda Sanitaria che ha ricevuto l'istanza di riconoscimento effettua un primo sopralluogo nello stabilimento, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti strutturali ed impiantistici previsti dai regolamenti tecnici.

2. A seguito del sopralluogo, il Servizio Veterinario Aziendale o il Servizio IAN inoltra al Servizio Veterinario Regionale l'istanza ricevuta congiuntamente al verbale di sopralluogo ed al parere favorevole al riconoscimento condizionato, in quanto ha rilevato la presenza di tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature.

3. Il Servizio Veterinario Regionale o il Servizio IAN, secondo competenza e materia, esamina l'istanza e la documentazione allegata, provvede al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato e lo trasmette allo SUAP che lo notifica all'impresa interessata e, per conoscenza e competenza, al Servizio Veterinario Aziendale o al Servizio Veterinario Regionale, secondo le procedure di cui agli allegati A, B, C e D.

4. Il Servizio Veterinario o il Servizio IAN, entro tre mesi dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, esegue un secondo sopralluogo presso lo stabilimento; se l'esito è favorevole in quanto esistono tutti i requisiti gestionali, trasmette al Servizio Veterinario Regionale il verbale del sopralluogo con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo.

5. Il Servizio Veterinario Regionale o il Servizio IAN, secondo competenza e materia, rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette allo SUAP per la successiva notifica all'impresa interessata e, per conoscenza e competenza, al Servizio Veterinario Aziendale o al Servizio Veterinario Regionale, secondo le procedure negli allegati A, B, C e D.

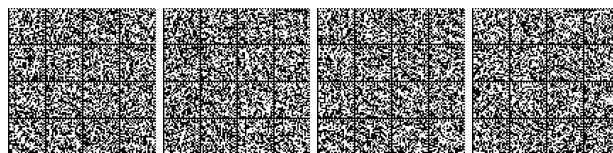
6. Qualora in occasione del secondo sopralluogo risulti che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti relativamente ai requisiti gestionali, ma non li soddisfa ancora, il Servizio Veterinario Aziendale o il Servizio IAN chiede alla Regione una proroga, la cui durata non può superare, in totale, a partire dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, sei mesi; prima della scadenza della proroga il Servizio Veterinario o il Servizio IAN effettua l'ultimo sopralluogo presso lo stabilimento, e, in caso di esito favorevole, trasmette il verbale con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo al Servizio Veterinario Regionale o al Responsabile del Servizio IAN, secondo competenza e materia, il quale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette allo SUAP per la successiva notifica all'impresa interessata e, per conoscenza e competenza, al Servizio Veterinario Aziendale o al Servizio Veterinario Regionale, secondo le procedure di cui agli allegati A, B, C e D.

7. Qualora l'ultimo sopralluogo non dia esito favorevole, il Servizio Veterinario o il Servizio IAN trasmette al Servizio Veterinario Regionale il verbale del sopralluogo ed il parere espresso negativo al riconoscimento definitivo; il Servizio Veterinario Regionale dispone pertanto la revoca del riconoscimento condizionato e l'archiviazione della pratica e ne dà comunicazione all'impresa interessata per il tramite dello SUAP.

Art. 8.

Aggiornamento della registrazione e comunicazioni

1. Qualora l'impresa registrata modifichi ragione sociale o tipologia dell'attività per la quale lo stabilimento è stato registrato presenta una comunicazione di variazione della registrazione secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1 e la modulistica specifica di cui alle procedure negli allegati C e D.



Art. 9.

*Aggiornamento del riconoscimento
e comunicazioni*

1. Qualora l'impresa riconosciuta modifichi la propria ragione sociale, presenta comunicazione di aggiornamento del riconoscimento secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2 e la modulistica specifica di cui alle procedure riportate negli allegati A, B, C e D.

2. Nel caso di cui al comma 1 è necessario allegare alla documentazione da presentare l'attestazione del Servizio Veterinario o il Servizio IAN dell'Azienda Sanitaria dal quale si evince che l'impianto mantiene i requisiti di legge.

3. Qualora l'impresa, riconosciuta, aggiunga una sezione o categoria o attività, presenta istanza di aggiornamento del riconoscimento utilizzando la modulistica specifica di cui alle procedure riportate negli allegati A, B, C e D.

4. Qualora l'impresa riconosciuta modifichi l'elenco dei prodotti, qualora apporti delle modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti e non, presenta comunicazione utilizzando la modulistica specifica di cui alle procedure riportate negli allegati A, B, C e D.

5. Nei casi in cui ai commi 3 e 4, ad eccezione della comunicazione di modifiche strutturali o impiantistiche non rilevanti ai sensi della sicurezza alimentare, è necessario allegare alla documentazione da presentare il verbale di sopralluogo, specifico per gli alimenti, per i mangimi e per i sottoprodotti.

Art. 10.

Diritti sanitari

1. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzate al riconoscimento e alla registrazione ed al suo aggiornamento sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.

2. Trova applicazione la tariffa disposta dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117).

Art. 11.

Modifiche agli allegati

1. Gli allegati A, B C e D al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 037 (Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale e in applicazione dell'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008)).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(*Omissis*).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2022, n. 4.

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 15 dell'11 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 1, lettere l), n) e v), dello statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico;

2. Per il raggiungimento di tale finalità, si ritiene opportuno prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un'attività produttiva, o riorganizzare un'attività già esistente nei territori dei comuni montani, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio economico e da criticità ambientali;

3. In quest'ottica, con l'obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno introdurre misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento;

APPROVA

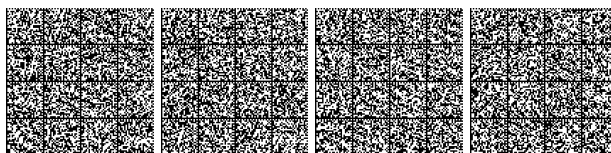
la presente legge:

Art. 1.

Ambito territoriale di applicazione

1. La presente legge stabilisce misure di intervento a favore dei territori dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

22R00311



Art. 2.

Contributi per la promozione delle attività produttive montane

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a soggetti che favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei territori dei comuni montani individuati all'art. 1, mediante l'apertura di nuove attività produttive o la riorganizzazione di attività già esistenti.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere richiesti da imprese aventi qualsiasi forma giuridica e la cui sede operativa è localizzata ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri nei territori dei comuni montani di cui all'art. 1. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l'attività deve essere localizzato ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri.

3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi di cui al comma 1:

a) l'ubicazione della sede operativa in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all'art. 80, comma 3, della legge regionale n. 68/2011;

b) l'ubicazione della sede operativa nei nuclei abitati o nei centri abitati, come definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in cui vi è minore presenza di attività produttive;

c) lo svolgimento di attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa;

d) età dei soggetti richiedenti inferiore a quaranta anni.

4. Non possono essere ammesse a finanziamento più di tre domande di contributo per ogni comune.

5. Qualora residuino risorse ad esaurimento della graduatoria predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga al limite di cui al comma 4, il finanziamento delle domande non soddisfatte secondo l'ordine di priorità che risulta dalla medesima graduatoria.

6. I contributi sono concessi dalla giunta regionale, tramite appositi bandi, nel limite massimo di 25.000,00 euro per ciascun beneficiario, da erogare in quote annuali per cinque anni e sono calcolati in relazione al progetto di attività presentato, tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

7. La giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi.

8. Comportano la revoca totale dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento:

a) la mancata realizzazione dell'intero progetto di cui al comma 6;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;

c) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

9. La revoca e la restituzione dei contributi può essere disposta anche in misura parziale, secondo le previsioni del bando, in relazione allo stato di attuazione del progetto di cui al comma 6 e alla eventuale delocalizzazione, entro cinque anni dalla erogazione della prima quota annuale, della sede operativa dai territori dei comuni montani di cui all'art. 1.

10. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.

11. Il termine di cui al comma 10 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali

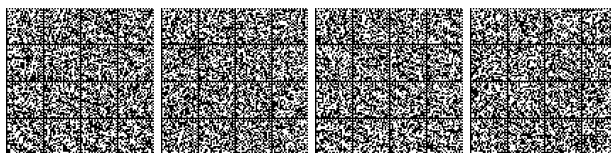
1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 è erogata annualmente una ulteriore somma, pari al venti per cento degli stessi, qualora stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata «Patto di comunità», per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.

2. La somma di cui al comma 1 è erogata per l'intera durata del Patto di comunità, che può avere durata massima pari a cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 6.

3. I comuni redigono i patti di comunità di cui al comma 1 definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell'attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Patto di comunità di cui al comma 1 può essere stipulato anche da imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi di cui all'art. 2 che:

a) sono situate nei territori di cui all'art. 1 e la cui sede operativa è localizzata ad un'altitudine non inferiore a cinquecento metri. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l'attività deve essere localizzato ad un'altitudine non inferiore a cinquecento metri;



b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

5. Per la stipula del Patto di comunità di cui al comma 4, la giunta regionale è autorizzata a concedere, tramite appositi bandi, contributi a fondo perduto nel limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, erogati in quote annuali per cinque anni.

6. La giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

7. Il mancato svolgimento delle attività previste dal Patto di comunità comporta la revoca e la restituzione, anche parziale secondo le previsioni del bando, di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. A tal fine, i comuni informano, con cadenza annuale, la giunta regionale degli esiti dei controlli da essi svolti.

Art. 4.

Regime dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti «*de minimis*».

Art. 5.

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità annuale, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione per illustrare le misure adottate, in particolare:

a) il numero di domande presentate per accedere alle misure, quelle rifiutate e quelle ammesse con gli importi erogati; per ciascuna impresa incentivata, il numero degli addetti, distinto per genere e fascia di età, nonché il relativo fatturato;

b) i comuni che hanno sottoscritto Patti di comunità ai sensi dell'art. 3, specificando il numero, l'oggetto e la durata delle convenzioni stipulate;

c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. A cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente i risultati di un'indagine sul tasso di sopravvivenza delle imprese che hanno usufruito degli incentivi, in rapporto a quello di imprese con caratteristiche analoghe, operanti in territori che non rientrano nell'ambito incentivato ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2022-2024, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:

Anno 2022

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 1.300.000,00;

in aumento Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», titolo 1 «Spese correnti» per euro 1.300.000,00.

Anno 2023

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 1.300.000,00;

in aumento Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», titolo 1 «Spese correnti» per euro 1.300.000,00.

Anno 2024

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 1.300.000,00;

in aumento Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», titolo 1 «Spese correnti» per euro 1.300.000,00.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.300.000,00 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2022

GIANI

(Omissis).

22R00306



LEGGE REGIONALE 1° marzo 2022, n. 5.

Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 dell'11 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'art. 23, comma 2;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della giunta regionale. Modifiche alla legge regionale n. 4/2008 e alla legge regionale n. 1/2009), ha previsto la ricollocazione delle figure apicali della giunta regionale e del Consiglio regionale entro la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale dell'amministrazione, disponendo inoltre in tema di trattamento giuridico ed economico delle medesime. Conseguentemente, i posti della dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale sono incrementati in numero corrispondente a quelli riferiti alle predette figure dirigenziali apicali;

2. Alla riconduzione del trattamento economico delle figure dirigenziali apicali di cui al punto 1 nella articolazione delle voci retributive di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), area dirigenza, funzioni locali, disposta dalla legge regionale n. 22/2021, è stata data attuazione con le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 e all'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 4/2008, come modificati dalla stessa legge regionale n. 22/2021, le quali danno atto che il trattamento accessorio, fisso e variabile, delle figure apicali è computato entro il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana a far data dall'efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro. Conseguentemente, con

la presente legge, si stabilisce che, dalla medesima data, le risorse relative al suddetto trattamento accessorio sono portate ad incremento del fondo;

3. L'incremento del fondo di cui al punto 2 avviene a parità di spesa complessiva relativa all'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, che, prendendo le mosse da un precedente intervento interpretativo della Sezione delle autonomie della medesima Corte, deliberazione n. 26/2014, ha stabilito che, nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall'ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell'ente;

4. Con l'allocazione delle risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale sono ridotti i relativi stanziamenti di bilancio, a salvaguardia dell'invarianza di spesa;

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge le figure dirigenziali apicali previste nell'articolazione organizzativa dell'ente sono quelle di direttore generale, avvocato generale e di quattordici direttori della giunta regionale, nonché di segretario generale del Consiglio regionale;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Figure apicali della regione. Dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. La dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della giunta regionale e del Consiglio regionale è incrementata di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del direttore generale, dell'avvocato generale, e di quattordici direttori della giunta regionale, nonché del segretario generale del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).

2. A decorrere dall'anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui al comma 1 viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.



3. I contratti di lavoro delle figure dirigenziali apicali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino al termine naturale di scadenza dei medesimi.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00307

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2022, n. 6.

Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 dell'11 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario specificare che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per l'esercizio di funzioni amministrative di supporto alla regione si possa avvalere, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, dell'avvocatura regionale;

2. Si rende necessario specificare che l'ARPAT, qualora non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, possa utilizzare, previa intesa con l'ente di supporto tecnico amministrativo regio-

nale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale effettuate dall'ESTAR ai sensi dell'art. 101, della legge regionale n. 40/2005;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Patrocinio dell'avvocatura regionale. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 30/2009

1. Dopo il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 2 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell'avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'avvocatura regionale).».

Art. 2.

Accesso alle graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 30/2009

1. Dopo il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 30/2009 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Previa intesa con l'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale di cui all'art. 101, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), possono essere utilizzate dall'ARPAT, nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, qualora quest'ultima non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria.».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

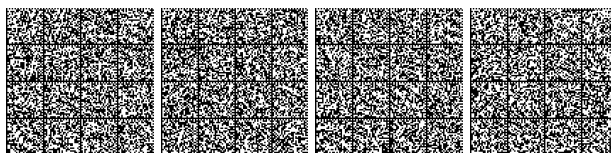
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00308



LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 8.

Formazione del personale del servizio sanitario regionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. Modifiche alla l.r. 18/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 25 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio sanitario regionale);

Vista la deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 220 (Piano triennale Formas 2020-2022);

Considerato quanto segue:

1. La formazione continua in ambito sanitario è disciplinata dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto legislativo n. 502/1992. In particolare, l'art. 16-ter, comma 3, disciplina le competenze delle regioni in materia prevedendo che le stesse, mediante appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei colleghi professionali, provvedano alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrano alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborino gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditino i progetti di formazione di rilievo regionale;

2. A livello regionale la formazione continua viene definita, all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 40/2005, come il «complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario regionale». Nel dettaglio, l'art. 51 della medesima legge regionale n. 40/2005 disciplina la rete formativa del Servizio sanitario regionale per la formazione continua e prevede un'apposita commissione regionale per la formazione sanitaria quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulla rete formativa con il compito, tra gli altri, di elaborare proposte e formulare pareri in materia;

3. All'interno del quadro normativo sopra delineato, la presente legge procede, pertanto, ad una modifica della

legge regionale n. 18/2012 al fine di favorire un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale e promuovere, di conseguenza, anche in seguito a specifiche proposte della commissione regionale per la formazione sanitaria, l'inserimento di tale materia all'interno dei programmi regionali per la formazione continua;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Formazione del personale del Servizio sanitario regionale. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 18/2012.

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Formazione del personale del Servizio sanitario regionale). — 1. La regione, ai fini di una costante ed adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario regionale, promuove la presenza di tale materia nell'ambito dei programmi regionali per la formazione continua sviluppati in attuazione di quanto disposto dall'art. 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, la commissione regionale per la formazione sanitaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 51, comma 5, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), può formulare proposte dirette a promuovere l'inserimento della formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nella programmazione della formazione continua regionale, di area vasta e aziendale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 marzo 2022

GIANI

(Omissis).

22R00309



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2022, n. 7/R.

Regolamento di attuazione degli articoli 86, commi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 25 marzo 2022)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma 3 e 6, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 44 dello Statuto;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 1º dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005);

Vista la legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 85, 86 e 87;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio». Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);

Visto il piano di indirizzo territoriale (PIT), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72, ed, in particolare, l'allegato del PIT, denominato: «Masterplan dei porti. La rete dei porti toscani»;

Vista la variante al PIT approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 dicembre 2021;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 17 gennaio 2022, n. 27;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 16 febbraio 2022 con le raccomandazioni di seguito indicate:

«presidiare l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento attraverso un monitoraggio, in particolare, con riferimento a quanto previsto all'art. 13 «Tipologie di opere consentite in assenza di PRP»;

in via collaborativa, si suggerisce, ai fini di una migliore leggibilità, di riportare nel titolo anche la menzione dell'art. 86, commi 9 e 10 della legge regionale n. 65/2014, poiché parte del regolamento ne costituisce attuazione e di indicare, nelle rubriche dei singoli articoli, l'articolo e il comma di legge di cui quell'articolo del regolamento costituisce attuazione»;

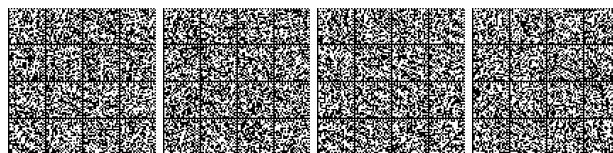
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 244;

Considerato quanto segue:

1. È necessario precisare i contenuti tecnico-amministrativi del piano regolatore portuale (PRP) in attuazione dell'art. 86 della legge regionale n. 65/2014 e disciplinare il dettaglio del procedimento di formazione e attuazione del PRP;

2. È necessario definire compiutamente gli elaborati descrittivi, grafici e normativi che costituiscono la documentazione tecnica del PRP dei porti di interesse regionale;



3. Nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 50/2016, nonché dal relativo regolamento di attuazione, è necessario precisare i dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, avuto specifico riguardo alle forme consultive del pubblico avviso e del concorso di idee, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di orientare i contenuti del PRP verso le proposte che meglio corrispondano agli obiettivi di interesse pubblico e alle attese degli operatori del diportismo nautico, dei pescatori, degli utenti della nautica sociale, nonché degli operatori della ricettività e di tutti i soggetti comunque interessati alla nautica da diporto;

4. È necessario ridefinire le modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in relazione sia al decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997, avvalendosi della facoltà riconosciuta alla Regione dall'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997, nonché dall'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016;

5. L'art. 3 del decreto legislativo n. 160/2020, recante modifiche al decreto legislativo n. 171/2005, ha definito la nautica sociale quale la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nonché il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità; si rende pertanto necessario introdurre tale concetto nell'ambito della regolamentazione regionale;

6. È necessario garantire ai diportisti con disabilità la piena accessibilità di spazi, attrezzature e servizi dell'ambito portuale tramite la previsione di apposite opere di miglioramento da realizzare;

7. Al fine del corretto svolgimento delle funzioni turistico-diportistiche delle infrastrutture portuali di interesse regionale è necessario richiamare l'importanza del rispetto degli standard indicati dall'Allegato II della Disciplina del *Masterplan* dei porti toscani, parte integrante del PIT vigente, in modo tale che gli enti competenti, nella definizione degli atti e dei procedimenti finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di ormeggio per le unità da diporto, tengano conto dell'esigenza prioritaria di tali dotazioni;

8. Al fine di disciplinare gli interventi volti a sostenere la nautica sociale, si rende necessario, nell'ambito della redazione del PRP, l'ente competente svolga una ricognizione diretta ad accertare la domanda di ormeggi per la nautica sociale e ad individuare il numero massimo di posti barca da riservare agli utenti diportisti residenti nel comune in cui insiste il porto o l'approdo turistico;

9. È necessario precisare che l'ente competente all'approvazione del PRP acquisisce tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle discipline settoriali statali o regionali quali, a titolo non esaustivo, l'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 80/2015;

10. Di accogliere la raccomandazione espressa dalla IV Commissione consiliare che chiede di presidiare l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento e, conseguentemente, di stabilire mediante la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 244 (Approvazione in via definitiva del regolamento di attuazione degli articoli 86, commi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» in materia di porti di interesse regionale) che la Giunta regionale trasmetta, con cadenza biennale, un rapporto di monitoraggio al Consiglio regionale relativo, in particolare, all'applicazione dell'art. 13 del regolamento;

11. Di accogliere la raccomandazione espressa dal parere reso dalla IV Commissione consiliare e, conseguentemente, modificare il testo, riportando nel titolo del regolamento anche la menzione dell'art. 86, commi 9 e 10, della legge regionale n. 65/2014; nonché indicando nelle rubriche dei singoli articoli, l'articolo e il comma della legge regionale n. 65/2014, di cui quell'articolo costituisce attuazione;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL PRP E SUGLI ELABORATI DA TRASMETTERE ALLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 87, COMMA 4, LETTERE A) E B), DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014

Art. 1.

Oggetto e definizioni - Articoli 86, commi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale n. 65/2014

1. In attuazione dell'art. 87 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento:

a) disciplina le modalità di formazione ed il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale (PRP);

b) indica gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente per l'espressione del parere di cui all'art. 86, comma 4, della legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

c) disciplina le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza;

d) individua le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

e) disciplina gli interventi di adeguamento tecnico funzionale di cui all'art. 86, comma 8 della legge regionale n. 65/2014;

f) disciplina le opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto in assenza del piano regolatore portuale, nei porti di interesse regionale di cui all'art. 86, comma 10 della legge regionale n. 65/2014.



2. Ai fini del presente regolamento, sono indicati quali «enti competenti» il comune e l'Autorità portuale regionale, che, ai sensi della legge regionale n. 65/2014 e della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005):

a) definiscono il PRP, nei porti di rispettiva competenza;

b) rilasciano le concessioni demaniali nei porti di rispettiva competenza.

Art. 2.

Formazione del PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 65/2014, per la formazione del PRP, e delle sue varianti, dei porti e degli approdi turistici di interesse regionale, si procede mediante accordo di pianificazione promosso dal comune competente. Le previsioni definite dal PRP sono coerenti con gli obiettivi e le azioni strategiche per la portualità turistica individuati dal *Masterplan* dei porti toscani, denominato «*Masterplan* dei porti. La rete dei porti toscani», parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 88 della legge regionale n. 65/2014, da ora in poi, indicato come «*Masterplan* dei porti toscani del PIT».

2. Ai fini della elaborazione dei contenuti del PRP, gli enti competenti possono pubblicare un avviso invitando soggetti pubblici e privati a presentare manifestazioni di interesse in merito allo sviluppo della portualità turistica e alla promozione del diportismo nautico. La proposta di PRP evidenzia gli esiti del pubblico avviso.

Art. 3.

Elaborati e contenuti del PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. Il PRP è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione generale;
- b) il quadro conoscitivo;
- c) il progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere;
- d) le norme tecniche di attuazione;
- e) la documentazione di supporto comprendente gli studi di settore e gli elaborati tecnici di cui agli articoli 8 e 9.

2. Gli elaborati di cui al comma 1 sono trasmessi secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 56, comma 5, della legge regionale n. 65/2014.

Art. 4.

Relazione generale del PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. La relazione generale contiene:

a) la descrizione del percorso metodologico, seguito per la formazione del PRP con particolare riferimento alla coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della regione, della provincia e del comune, nonché alla coerenza con la normativa nazionale e regionale;

b) la descrizione dello stato attuale dell'ambito portuale e delle sue relazioni con il territorio e gli insediamenti urbani;

c) la sintesi dei principali studi di settore condotti a supporto del PRP;

d) la sintesi del processo di valutazione seguito per il dimensionamento del bacino portuale, con particolare riferimento alla procedura della valutazione ambientale strategica (VAS) e al confronto tra soluzioni oppure scenari differenti;

e) il quadro di sintesi delle criticità di carattere fisicomorfologico, funzionale, ambientale e la definizione degli obiettivi specifici del PRP;

f) la descrizione di principi, finalità e caratteristiche del PRP, con riferimento all'assetto proposto e alle destinazioni funzionali assegnate ai vari ambiti;

g) la descrizione dei posti barca, per tipologia di funzione, compresi nel bacino portuale in coerenza con il dimensionamento massimo sostenibile individuato nell'ambito delle procedure valutative;

h) l'ipotesi di flotta di progetto per la nautica da diporto individuata per classi dimensionali, con descrizione dei criteri organizzativi della flotta stessa all'interno del bacino portuale;

i) l'esito della verifica del rispetto delle direttive e degli *standard* prescrittivi di cui all'Allegato II, «Direttive e *standard* per la pianificazione e progettazione di porti ed approdi turistici», della disciplina parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 88 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 5.

Quadro conoscitivo del PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. Il quadro conoscitivo del PRP indica, in particolare:

a) la corografia, il sistema della accessibilità da terra, i collegamenti marittimi passeggeri e commerciali, il settore di traversia principale;

b) i riferimenti al sistema dei vincoli sovraordinati e delle aree soggette a tutela speciale individuato negli strumenti della pianificazione territoriale;

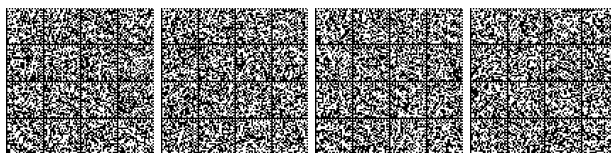
c) la ricognizione morfologica dello stato attuale dell'ambito portuale tesa ad evidenziare l'assetto portuale esistente in relazione all'andamento delle altimetrie e batimetrie aggiornate;

d) la ricognizione sulle destinazioni d'uso delle aree di *waterfront* e sulle altre aree interessate da attività di carattere sociale e ricreativo o comunque di interesse collettivo;

e) la ricognizione sul tessuto edilizio e sul patrimonio di valore storico-architettonico ed ambientale presente nell'area portuale e nelle aree limitrofe;

f) la ricognizione sulle funzioni in atto nell'ambito portuale, con l'indicazione delle concessioni demaniali marittime, del limite del demanio marittimo e del perimetro delle aree esterne all'ambito portuale aventi funzioni strettamente correlate allo scalo marittimo;

g) la ricognizione, ai sensi dell'art. 11, diretta ad individuare la domanda di posti di ormeggio per la nautica sociale e per gli utenti diportisti residenti.



2. Ai fini dell'espressione del parere di idoneità tecnica sui PRP, il quadro conoscitivo dei progetti relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o i progetti relativi a porti turistici esistenti è integrato dai seguenti elaborati:

a) rilievi e descrizione dello stato di conservazione nonché della tipologia delle infrastrutture principali;

b) elenco degli interventi sulle infrastrutture realizzati almeno negli ultimi 20 anni, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 6.

Progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. In conformità con gli indirizzi dei piani operativi dei comuni, il progetto degli interventi e delle opere definisce:

a) l'ambito di PRP e le previsioni dell'assetto portuale;

b) la zonizzazione di PRP comprendente l'individuazione delle aree funzionali a mare e a terra, dei sotto-ambiti, delle relative destinazioni d'uso e delle viabilità di accesso esistente e di progetto alle diverse aree;

c) l'assetto planoaltimetrico di PRP con l'indicazione delle opere portuali fisse sia esterne che interne, del canale di accesso, dell'avamporto e delle darsene interne con relativi requisiti dimensionali, dei fondali di progetto, dei piazzali e delle aree a terra, delle aree soggette a escavazione e di quelle soggette a riempimento con stima dei relativi volumi;

d) l'organizzazione dei servizi, delle attrezzature e degli impianti di PRP, l'indicazione degli spazi, delle aree di servizio e delle attrezzature di uso collettivo, con particolare riferimento a scali di alaggio, scivoli, impianti di rifornimento, parcheggi e aree di sosta e aree a verde;

e) le tabelle relative al dimensionamento dell'infrastruttura portuale e alla verifica del soddisfacimento degli *standard* nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra di cui all'allegato II, della disciplina del *Masterplan* dei porti toscani del PIT;

f) gli interventi volti a garantire la piena accessibilità dell'ambito portuale alle persone con disabilità;

g) gli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente nell'ambito portuale;

h) le aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio;

i) stima di massima dei costi degli interventi e delle opere previsti dal PRP.

Art. 7.

Norme tecniche di attuazione del PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. Le norme tecniche di attuazione del PRP si distinguono in:

a) norme di disciplina generale;

b) norme di disciplina delle aree funzionali.

2. Sono norme di disciplina generale:

a) la definizione delle dimensioni relative alle opere marittime interne e esterne;

b) l'indicazione delle funzioni comprese nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso ammesse e relativi limiti e condizioni di trasformazione;

c) l'individuazione del dimensionamento massimo complessivo del porto determinato a seguito delle procedure valutative, come sommatoria dei posti barca riferiti a funzioni omogenee, quali le funzioni di diporto nautico, nautica sociale, pesca professionale, *charter* nautico, noleggio e locazione di unità da diporto, circoli nautici e velici, e comprensivo dei posti riservati alle unità da diporto in transito, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti;

d) l'individuazione del livello prestazionale delle opere marittime interne ed esterne, con particolare riferimento alle condizioni di tracimabilità delle opere di difesa ed alle capacità riflettenti oppure smorzanti, oltre che alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture portuali che emergono dagli esiti di dette verifiche;

e) la disciplina delle infrastrutture, della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta;

f) la verifica degli *standard* nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra di cui all'allegato II, della disciplina del *Masterplan* dei porti toscani del PIT, nonché la disciplina degli interventi finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento degli *standard* medesimi;

g) prescrizioni ambientali, paesaggistiche, modalità e condizioni di attuazione delle previsioni del PRP.

3. Le norme di disciplina delle aree funzionali del PRP individuano:

a) le caratteristiche, gli usi e le prescrizioni per ciascuna singola area;

b) la disciplina attuativa per le aree interessate da trasformazioni edilizie ed urbanistiche, definite anche mediante ricorso a specifiche schede-norma di dettaglio.

4. I progetti del PRP, relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o ai progetti del PRP relativi a porti turistici esistenti sono predisposti assumendo a quadro conoscitivo anche gli elaborati di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 8.

Studi di settore contenuti nel PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. Gli studi di settore sono costituiti da:

a) lo studio meteomarinario, con indicazione dell'esposizione paraggio e settore di traversia, regime dei venti foranei, regime del moto ondoso, correnti, variazione dei livelli, statistica degli eventi estremi;

b) lo studio della propagazione del moto ondoso a costa;

c) lo studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto nelle condizioni di *comfort*, sicurezza e limite, come previste dalle raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici, per effetto sia di onde provenienti da largo che di onde generate da venti locali e valutazione dei possibili fenomeni di risonanza;

d) lo studio degli effetti indotti dalle nuove opere di PRP sul regime delle correnti e del trasporto solido, con particolare riferimento ai possibili problemi di insabbiamento del porto;

e) l'inquadramento morfologico, geologico, idrologico e sedimentologico dell'area;

f) la ricognizione delle biocenosi presenti nell'ambito portuale e nell'immediato intorno;

g) lo studio sulla gestione dei materiali di dragaggio;



h) lo studio di fattibilità economico-finanziaria del PRP.

2. Nel caso di varianti ai PRP che prevedano gli interventi di cui all'art. 45, comma 3, della legge regionale n. 65/2014, è ammessa la trasmissione della documentazione priva degli studi di settore di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

3. Con riferimento ai progetti del PRP, relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o ai progetti del PRP relativi a porti turistici esistenti la predisposizione degli elaborati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)*, è effettuata prendendo a riferimento quelli di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 9.

Elaborati tecnici del PRP - Art. 87, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 65/2014

1. Gli elaborati tecnici sono costituiti da:

a) la tavola dello stato attuale dell'ambito portuale;

b) la tavola di sovrapposizione del nuovo PRP con lo stato attuale dell'ambito portuale;

c) la tavola di sovrapposizione del nuovo PRP con il PRP vigente;

d) la tavola del piano degli ormeggi, contenente le ipotesi della distribuzione ed organizzazione della flotta di progetto, con indicazione degli ormeggi destinati a diporto nautico, nautica sociale, pesca, cantieristica, riserva di posti per il transito, mezzi di servizio, all'interno del bacino portuale;

e) la tavola degli *standard* di cui all'allegato II della disciplina del *Masterplan* dei porti toscani del PIT, con l'individuazione e la localizzazione delle dotazioni esistenti e di quelle di nuova realizzazione;

f) la relazione descrittiva con la quale, ai sensi dell'art. 15 dell'allegato II della disciplina del *Masterplan* dei porti toscani del PIT, e con specifico riferimento alle aree urbano-portuali consolidate, mediante la quale si evidenziano le condizioni del contesto urbanistico e morfologico dei luoghi che rendono difficile il reperimento di nuove aree a parcheggio. La relazione è necessaria nel caso in cui si intenda far ricorso ad uno *standard* inferiore all'ammisura ordinaria di 1,25 posti auto per posto barca;

g) l'indicazione dell'articolazione temporale e delle varie fasi attuative con particolare riferimento alle aree e agli interventi oggetto di realizzazione unitaria;

h) la relazione paesaggistica, contenente elaborazioni grafiche tridimensionali, simulazioni e fotoinserti finalizzate ad illustrare le trasformazioni previste dal PRP nel contesto paesaggistico, e che attestino la coerenza del PRP con le direttive e le prescrizioni dei beni paesaggistici, qualora presenti;

i) eventuali altri elaborati ritenuti necessari per una più completa definizione dei contenuti del piano.

Art. 10.

Elaborati da trasmettere per le valutazioni della struttura regionale competente di cui all'art. 86, comma 4 della legge regionale n. 65/2014 - Art. 87, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 65/2014

1. Ai fini delle valutazioni della struttura regionale competente di cui all'art. 86, comma 4 della legge regionale n. 65/2014 sono trasmessi i seguenti elaborati:

a) la relazione generale di cui all'art. 4;

b) il quadro conoscitivo in relazione agli elementi di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c) il progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere in relazione agli elementi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

d) le norme tecniche di attuazione di cui all'art. 7;

e) gli studi di settore di cui all'art. 8;

f) gli elaborati tecnici in relazione agli elementi di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ DI DIPIORTISMO NAUTICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 87, COMMA 4, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014

Art. 11.

Nautica sociale - Art. 87, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 65/2014

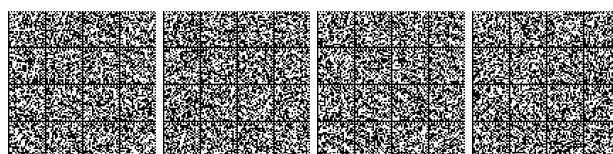
1. Ai fini della qualificazione dei porti e degli approdi turistici di cui all'art. 85, comma 1, della legge regionale n. 65/2014, prevista dal PIT, l'ente competente promuove gli interventi volti a valorizzare le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale esercitate con unità da diporto della lunghezza massima di metri lineari 10.

2. Il PRP individua e disciplina gli interventi finalizzati a salvaguardare la nautica sociale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), con particolare riguardo agli utenti diportisti residenti nel comune nel cui territorio sono localizzate le infrastrutture portuali turistiche di interesse regionale. Il PRP contiene inoltre una ricognizione diretta ad accertare la domanda di ormeggi per la nautica sociale e ad individuare il numero massimo di posti barca da riservare agli utenti diportisti residenti nel comune in cui insiste il porto o l'approdo turistico.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente finalizzati:

a) al soddisfacimento degli *standard* nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra, disciplinati dall'allegato II della disciplina del *Masterplan* dei porti toscani del PIT;

b) a garantire ai diportisti con disabilità la piena accessibilità di spazi, attrezzature e servizi dell'ambito portuale tramite apposite opere di miglioramento.



Capo III

INTERVENTI NON ASSOGGETTATI ALLA VALUTAZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 87, COMMA 4, LETTERA E) DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERE CONSENTITE IN ASSENZA DI PRP AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 10 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014

Art. 12.

Tipologie di opere portuali non assoggettate alla valutazione di idoneità tecnica - Art. 87, comma 4, lettera e) della legge regionale n. 65/2014

1. Nei porti provvisti di PRP approvato, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'art. 87, comma 1, della legge regionale n. 65/2014 le seguenti opere:

a) opere edilizie ininfluenti per gli aspetti idraulicomarittimi;

b) opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto;

c) rimozione e posa in opera di pontili galleggianti per l'attracco di imbarcazioni da diporto all'interno di specchi acquee, in coerenza con gli esiti delle simulazioni sull'agitazione interna dello specchio acqueo, ed a condizione che l'intervento non comporti un incremento dei posti barca rispetto al dimensionamento stabilito dal PRP approvato in esito alla procedura di VAS.

2. Con riferimento al comma 1, lettera b), per opere di manutenzione si intendono:

a) interventi di rifiorimento della scogliera senza variazione della sagoma e delle caratteristiche originarie del progetto;

b) interventi di dragaggio dello specchio acqueo per il mantenimento della funzionalità del porto;

c) interventi di riparazione e ripristino delle infrastrutture esistenti che non modifichino il progetto originario dell'opera.

3. Per le opere non assoggettate alla valutazione tecnica di cui al comma 1, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione concernente la descrizione dei lavori che intende svolgere, corredata dall'asseverazione del responsabile del procedimento circa la conformità dell'intervento al PRP, nonché dalla documentazione tecnica, comprendente:

a) la descrizione delle motivazioni e delle modalità operative dell'intervento;

b) il dimensionamento e le verifiche prestazionali collegate all'intervento;

c) la descrizione dei materiali utilizzati e delle loro caratteristiche, con particolare riferimento alla durabilità in ambiente marino.

4. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che la struttura regionale competente abbia espresso l'esigenza di documentazione integrativa volta a chiarire l'inquadramento del progetto o abbia comunicato che lo stesso deve essere oggetto della valutazione di idoneità tecnica, il comune può procedere alla approvazione del progetto.

Art. 13.

Tipologie di opere consentite in assenza di PRP - Art. 86, comma 10 della legge regionale n. 65/2014

1. Le opere di manutenzione consentite ai sensi dell'art. 86, comma 10 della legge regionale n. 65/2014, nei porti di interesse regionale non provvisti di PRP approvato, sono assoggettate alla valutazione positiva di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente.

2. Ai fini del presente articolo, le opere di manutenzione assoggettate alla valutazione positiva di idoneità tecnica comprendono:

a) interventi di rifiorimento ed adeguamento dell'opera di difesa senza prolungamento della stessa a condizione che non determinino un mutamento delle condizioni di utilizzo dello specchio acqueo;

b) dragaggio dello specchio acqueo per il mantenimento della funzionalità del porto, oltre che delle condizioni di sicurezza della navigazione;

c) interventi di riparazione e ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti che non ne modifichino le condizioni di utilizzo, inclusi gli interventi di cui all'art. 11, comma 3, lettera b);

d) la sostituzione di pontili galleggianti esistenti nel rispetto delle condizioni di agitazione interna.

3. Al fine di identificare ulteriori opere di manutenzione delle infrastrutture ai sensi dell'art. 86, comma 10, della legge regionale n. 65/2014, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente la documentazione atta all'identificazione di tali opere. La struttura regionale competente comunica l'esito delle verifiche, in merito alla rispondenza dell'intervento alla fattispecie di cui all'art. 86, comma 10 della legge regionale n. 65/2014, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione.

4. In caso di esito favorevole da parte della struttura regionale competente, relativamente alle opere di cui al comma 3, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente il progetto definitivo di tali opere, corredato dal rilievo dello stato anteriore all'intervento e dal parere favorevole oppure del nullaosta degli uffici dell'Autorità marittima territorialmente competenti in materia di sicurezza della navigazione, di cui all'art. 81 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Capo IV

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRP IN ATTUAZIONE DELL'ART. 86, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO AI SENSI DELL'ART. 87, COMMA 4, LETTERA D) DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014

Art. 14.

Adeguamenti tecnico funzionali - Art. 86, comma 9 della legge regionale n. 65/2014

1. Relativamente agli adeguamenti tecnico funzionale (ATF) del PRP, disciplinati dall'art. 86, comma 9, della



legge regionale n. 65/2014, l'ente competente approva l'ATF del PRP vigente previa:

a) asseverazione del comune del rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 86, comma 9, della legge regionale n. 65/2014, nonché della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) asseverazione del soddisfacimento degli *standard* nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra, di cui all'allegato II della disciplina del *Masterplan* dei porti toscani, con l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento delle dotazioni carenti;

c) parere favorevole oppure nullaosta degli uffici dell'Autorità marittima territorialmente competenti in materia di sicurezza della navigazione, ai sensi dell'art. 81 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

2. All'ATF sono allegati gli elaborati di contenuto descrittivo, cartografico e normativo, e, ove necessario, gli studi di settore volti ad integrare o aggiornare quelli già redatti per il PRP. La documentazione tecnico-amministrativa concernente l'ATF del PRP approvato è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di porti e agli uffici territoriali del Ministero della cultura per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

3. Fermo restando quanto previsto in merito dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990, i progetti delle opere portuali che attuano l'ATF sono approvati dall'ente competente previa:

a) valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'art. 87, comma 1, della legge regionale n. 65/2014;

b) verifica di conformità alle disposizioni regionali in materia di tutela paesaggistica, secondo la normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 15.

Ammissibilità delle istanze - Art. 87, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 65/2014

1. Con riferimento alle infrastrutture classificate come porto turistico oppure approdo turistico dal *Masterplan* dei porti toscani, le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 e, dalla legge regionale n. 65/2014.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti preliminari di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997, la struttura regionale

competente esprime la posizione unica regionale, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. Il comune competente, con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997, verifica e assevera la conformità con il PRP, nonché la coerenza con la normativa edilizia, dei progetti preliminari.

4. Per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, l'ente competente può procedere ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 16.

Rilascio della concessione demaniale marittima - Art. 87, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 65/2014

1. Sul progetto definitivo redatto in esito alla procedura selettiva, eventualmente integrato o modificato a seguito del parere di VIA, la struttura regionale competente esprime la valutazione di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 87, comma 1, della legge regionale n. 65/2014. La valutazione positiva di idoneità tecnica è condizione necessaria al rilascio della concessione demaniale marittima concernente la realizzazione delle strutture per la nautica da diporto.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norme finali e transitorie

1. I procedimenti concernenti i PRP, le varianti dei PRP, gli ATF dei PRP e il rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto già avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari, sono conclusi secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della relativa istanza.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 marzo 2022

GIANI

22R00310

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-034) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 2,00

